

CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2015-2016 - REGIONE CAMPANIA -

L'esercizio venatorio per l'annata 2015/2016, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Comunicazione della Commissione COM/2000/0001 def. sul principio di precauzione di cui al comma 2 dell'articolo 191, comma 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.

PREAPERTURA

Nei giorni **2, 5 e 6 settembre 2015** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alla specie tortora (*Streptopelia turtur*);

nei giorni **2, 5, 6, 10 e 13 settembre 2015** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Durante il periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione (pSIC, SIC e ZPS).

APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie e i periodi specificati di seguito:

- a) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015**: tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2015 al 30 novembre 2015**: quaglia (*Coturnix coturnix*);
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2015 al 20 gennaio 2016**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*). Per gazza e ghiandaia, fino al 30 settembre l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento;
- d) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2015 al 31 gennaio 2016**: fagiano (*Phasianus colchicus*) per questa specie, fino al 30 settembre e dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., fischione (*Anas penelope*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*);
- e) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 31 gennaio 2016**: volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 - dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 con e senza l'ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 - dal 1 ottobre al 31 gennaio 2016 senza l'ausilio del cane da seguita;
 - dal 2 gennaio al 31 gennaio 2016 può essere consentito l'ausilio del cane da seguita solo in battute autorizzate dalle Province competenti, che hanno l'obbligo di definire in anticipo le zone in cui possono essere svolte.
- f) Specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., **dal 1 ottobre al 30 novembre 2015**: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), starna (*Perdix perdix* - per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petre, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 16 L. R. 26/2012 e s.m.i.);
- g) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015**: allodola (*Alauda arvensis*), merlo (*Turdus merula*), cinghiale (*Sus scrofa*) e lepre comune (*Lepus europaeus*), per questa ultima

specie le Province adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;

- h) Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 20 gennaio 2016**: beccaccia (*Scolopax rusticola*) con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00, pavoncella (*Vanellus vanellus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), porciglione (*Rallus aquaticus*);
- i) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016**: beccaccino (*Gallinago gallinago*) esclusivamente in caccia vagante, frullino (*Lymnocyptes minimus*),
- j) Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2015 al 10 febbraio 2016** (in applicazione dell'art. 18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (*Columba palumbus*), con la limitazione dal 2 gennaio al 10 febbraio 2016 di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e carniere giornaliero massimo di cinque capi; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), con la limitazione, per il periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio 2016, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento.

Per il periodo dal 21 gennaio al dieci febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Come stabilito nel vigente Piano Faunistico Venatorio si evidenzia che l'attività venatoria programmata oltre il limite del 31 gennaio, per le specie di cui al punto precedente non interessa individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi, protetti dalla L. 157/1992.

In presenza di **eventi climatici sfavorevoli** alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) come nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, le Province dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività.

Nel caso di annata particolarmente **siccitosa** tale da determinare concentrazioni anormalmente elevate di soggetti sulle poche zone allagate, che possono rendere gli stessi particolarmente vulnerabili, l'inizio della caccia agli acquatici potrà essere posticipato con provvedimento regionale.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., le Amministrazioni provinciali "regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comuni di Gestione" e possono pertanto modificare in tal senso il prelievo venatorio per le specie stanziali oggetto di caccia ai sensi del presente calendario, con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge, e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012 e s.m.i.

INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE “NATURA 2000”

Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell'intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo “**Divieti in Aree Natura 2000**”.

I **periodi di caccia** e le **specie cacciabili** nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:

1. dall' 1 al 31 ottobre 2015: quaglia e tortora;
2. dall' 1 ottobre al 30 novembre 2015: starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC);
3. dall' 1 ottobre al 31 dicembre 2015: allodola, beccaccia, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di prelievo annuale dell'A.T.C.), cinghiale, coniglio, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di lepre italiana);
4. dall' 1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;
5. dall' 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016: alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella, germano reale, beccaccino esclusivamente in caccia vagante, fischione, frullino, gallinella d'acqua, marzaiola, mestolone, moriglione;
6. dall' 1 ottobre 2015 al 10 febbraio 2016 (in applicazione dell'art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (per questa specie dal 2° gennaio al 10 febbraio 2016 solo caccia da appostamento e carniere massimo giornaliero di cinque capi), e cornacchia grigia (per quest'ultima specie dal 2 gennaio al 10 febbraio 2016, solo caccia da appostamento).
Per il periodo dal 21 gennaio al dieci febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Non è consentita in tutte le aree “Natura 2000” la caccia al Porciglione e al codone, né il controllo dei corvidi con lo sparo al nido nei luoghi dove è possibile la presenza di Lodolaio (*Falco subbuteo*) e Gufo (*Asio otus*).

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall'esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle *Zone di protezione speciale (ZPS)* la caccia è consentita **solo dalle ore 7:00 alle 12:00**.

Le precedenti indicazioni sono coordinate con quanto stabilito al successivo paragrafo “**Divieti in Aree Natura 2000**”, in caso di discordanza prevale l'indicazione più restrittiva.

CARNIERE

Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall'ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ...”, nonché nella D.G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio.

- **fauna stanziale: due capi** complessivi per giornata per le specie cinghiale con la limitazione a: **un capo** per giornata lepre, starna e coniglio per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C., il **prelievo stagionale** per la fauna stanziale non dovrà superare i **10 capi** per la lepre, **5 capi** per la starna e per il coniglio;
- **fauna migratoria: venti capi** complessivi per giornata (**quindici capi** nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: **quindici capi** per merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; **dieci capi** per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; **cinque capi** per pavoncella, quaglia e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; **tre capi** per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di carniere per le seguenti specie: beccaccia **due capi**, quaglia e tortora **tre capi**.

il **prelievo stagionale** per la fauna migratoria non dovrà superare: venticinque capi per pavoncella, quaglia e tortora; quindici capi per codone e porciglione; venti capi per beccaccia; cinquanta capi per allodola.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., le Amministrazioni provinciali indicano *“il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria”* e possono pertanto modificare i limiti di cerniere per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

Nel caso di abbattimento di lepri il cacciatore, con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, segnala ALL'ISPRA ex INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel. 051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana, tra cui devono essere contate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico - Venatorie, in quelle Agrituristiche -venatorie, ed in altre regioni.

Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì; nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche il lunedì è giornata di silenzio venatorio.

DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per i non residenti), osservando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. R. 26/2012 e s.m.i.

ORARIO DI CACCIA

L'attività venatoria può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 26/2012 e s.m.i., tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

Una tabella semplificativa con gli orari per iniziare e terminare le attività venatorie con la certezza di rientrare nell'intervallo consentito è riportata di seguito:

periodo	ora inizio caccia	ora fine caccia
tutto settembre	5.56	18.45
ottobre - fino al 27	6.25	18.05
ottobre - dal 27 al 31	5.30	16.58
tutto novembre	6.05	16.34
tutto dicembre	6.26	16.33
tutto gennaio	6.26	16.44
febbraio - fino al 10	6.12	17.18

L'attività venatoria su Beccaccia (*Scolopax rusticola*) potrà essere esercitata solo dalle ore 7:30 alle ore 16,00.

UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento *“Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003.*

Tali attività sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Le Province, con provvedimento di Giunta, possono autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni, ad esclusione del martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.

Eventuali successivi regolamenti in materia saranno pubblicizzati con la massima tempestività.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata all'Ufficio caccia della Provincia competente.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito con le medesime modalità sopra indicate.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane per attività venatoria su fauna selvatica è consentito, esclusivamente, per le specie e durante i periodi indicati nel presente calendario venatorio.

Durante la caccia da appostamento in preapertura, e nella prima decade di febbraio, è consentito l'utilizzo di un solo cane per cacciatore esclusivamente per il riporto nel raggio di 200 metri dall'appostamento, e solo per il recupero della selvaggina ferita o abbattuta.

BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì** e **domenica**, mediante battute autorizzate per determinate località, anche con criteri di rotazione delle squadre, e con modalità rese note con congruo anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti, in dettaglio, data, località e squadre autorizzate.

Le aziende faunistico venatorie, entro l'inizio della stagione, possono proporre alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio la modifica, per tutto il periodo, dei due giorni settimanali (giovedì e domenica) prestabiliti per la caccia al cinghiale. La decisione della Provincia deve essere comunicata obbligatoriamente anche all'U.O.D. Pesca Acquacoltura e Caccia della Regione Campania, al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali modifiche devono obbligatoriamente essere applicate anche per le eventuali battute di caccia alla volpe.

Le Province provvederanno alla puntuale definizione e differenziazione dei territori destinati alle battute per le specie cinghiale e volpe, nell'ambito delle citate disposizioni di cui all'art.38, comma 1, lett. a) della L.r. 26/2012 e s.m.i.

L'attività venatoria su cinghiale sarà effettuata utilizzando preferibilmente munizioni atossiche, e nel corso delle battute di caccia a tale specie è vietato portare cartucce con munizione spezzata.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2015-2016

DIVIETI

Divieti di immissione

È rigorosamente vietata l'immissione di quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) su tutto il territorio regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli articoli 14 e 23 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Analogamente non sono consentite la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con l'eccezione della Lepre europea nelle aree in cui non sia presente la lepre italiana.

Non sono consentiti, infine, ripopolamenti con cinghiale in tutto il territorio della Regione Campania.

Zone di caccia vietata

La disciplina dei casi di aree in cui l'esercizio venatorio è vietato, del tutto o parzialmente, è riportata:

- all'articolo 10 comma 8 lettera d), all'articolo 15 commi 6, 7, 8 e 21, all'articolo 27 comma 5, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- all'articolo 32, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- all'articolo 5 comma 11, all'articolo 9 comma 1 lettera a), all'articolo 10 comma 3 lettera d), all'articolo 11 comma 4, all'articolo 16 comma 2, all'articolo 21, all'articolo 22 comma 1 e 2, all'articolo 25 comma 1 lettere e) l) m), della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1.

In allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.

Divieti in Aree Natura 2000

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n. 2295 del 29.12.2007 *"Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati."*, nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 *"Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)"*:

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione, valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

Divieto di bruciatura delle stoppie

La bruciatura di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale è vietato ai sensi della vigente normativa in materia ambientale. I trasgressori incorrono nelle previste sanzioni amministrative e penali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul disposto di cui all'art. 11 della l. 353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: “art. 423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.”.

Ulteriori divieti

È sempre vietato:

1. cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
2. cacciare nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette (vedi allegati);

3. cacciare a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
4. cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
5. l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
6. l'uso di bocconi avvelenati;
7. la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
8. la posta alla beccaccia;
9. salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'allegato A all'ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute e ss.mm.ii;

PRESCRIZIONI

Battute di caccia al cinghiale

Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.

Non è permesso portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.

Il capo squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie dopo l'abbattimento del cinghiale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 2011 n. 10 *“Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania”* e al Decreto Giunta Regionale n. 147 del 28/12/2012 *“attività connesse alla sorveglianza epidemiologica fauna selvatica”* e del *“Piano di gestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della fauna selvatica in Regione Campania”*. In conformità con le finalità proprie delle succitate previsioni, le squadre provvedono al conferimento di campioni secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio sanitario e utilizzando il modulo apposito allegato allo stesso. I campioni vanno consegnati al Servizio Veterinario competente per territorio oppure alle sezioni provinciali distaccate dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Copia della predetta scheda deve essere consegnata all'Ufficio caccia delle Province.

Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare almeno il 10% di campioni sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2015 – 2016. La mancata osservanza di tale obbligo, è causa di esclusione per tutti i componenti della squadra per la successiva annata venatoria.

Bossoli

I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.

Zone umide

All'interno delle zone umide non è permesso utilizzare munizioni contenenti piombo. Per il periodo dal 21 gennaio al 10 febbraio è vietato collocare appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide.

Vendita per consumo umano

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto definito nel Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II) che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e del Regolamento (CE) N. 2075/2005 della

Commissione del 5 dicembre 2005 (Allegato IV, Cap II), è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica", contenuto nel "Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (P.R.I.) 2011 - 2014", approvato con D.G.R. n. 377 del 04.08.2011, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 54 del 16/08/2011;

Uso del Tesserino regionale

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione o la denuncia di smarrimento all'Autorità giudiziaria.

Al personale incaricato del rilascio deve essere esibita la licenza di caccia valida, e l'originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, con inchiostro indelebile e negli appositi spazi il mese, il giorno, il tipo di caccia esercitato, e i riferimenti del luogo in cui pratica l'attività venatoria.

Il cacciatore deve annotare sul tesserino ogni singolo capo di selvaggina (sigla della specie). L'annotazione dei capi deve essere effettuata dopo l'abbattimento ed il recupero sia per le specie stanziali che per quelle migratorie.

Il cacciatore nelle giornate successive e/o alla fine dell'annata venatoria, può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà, quale ricevuta, il tagliando appositamente predisposto nel tesserino medesimo.

I Comuni restituiscono sollecitamente alle Amministrazioni Provinciali, corredati da un elenco nominativo, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusa.

Le province provvederanno a comunicare alla Regione, entro il 31 marzo il numero dei tesserini rilasciati da ciascun Ente per l'annata venatoria conclusa ed alla registrazione dei dati, riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori, attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it entro il mese di agosto.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria, purché non sia stata utile all'esercizio venatorio, anche se parzialmente.

Aree Contigue

Si applicano, ove non contrastanti con la normativa vigente, le disposizioni di cui alla D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 per il Parco Nazionale del Vesuvio e al D.P.G.R. n. 516/2001 per il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

INFORMAZIONI

Controllo delle popolazioni di cinghiali

Gli Enti gestori delle aree protette e gli A.T.C., di concerto con le Amministrazioni Provinciali, in base al disciplinare che definisce i *"Criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale"* approvato con D.G.R. n. 519 del 9/12/2013, sono sollecitati ad elaborare i programmi di prevenzione e controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di tale specie, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della L. R. 26/2012 e s.m.i..

Controllo del bracconaggio

Le Province, il C.F.S. e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Le Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale con iscritti muniti della qualifica di cui all'articolo 28, comma 3, della L. R. 26/2012 e s.m.i.(guardie volontarie) e rappresentate nei C.T.F.V.P., presenteranno in sede di riunione di tali organi, entro l'inizio della stagione venatoria, una programmazione delle attività di controllo nei territori destinati alla caccia programmata. Alla fine della stagione venatoria, con le medesime modalità, le Associazioni presenteranno un consuntivo delle attività svolte.

Accesso per attività venatoria negli A.T.C.

L'accesso per attività venatoria programmata agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania è disciplinato dall'art. 14, comma 5 della L 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art 36 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013 e relative regolamentazioni, e nella Legge quadro sulla caccia n° 157 dell'11 febbraio 1992 e s.m.i..

Tavole delle effemeridi (rielaborate)

set-15			ott-15			nov-15			dic-15			gen-16			feb-16		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
01	6.27	19.33	01	6.57	18.43	01	6.32	16.57	01	7.06	16.34	01	7.26	16.44	01	7.12	17.18
02	6.28	19.31	02	6.58	18.41	02	6.33	16.56	02	7.07	16.34	02	7.26	16.45	02	7.11	17.20
03	6.29	19.30	03	6.59	18.40	03	6.34	16.55	03	7.08	16.34	03	7.26	16.46	03	7.10	17.21
04	6.30	19.28	04	7.00	18.38	04	6.35	16.54	04	7.09	16.34	04	7.26	16.47	04	7.09	17.22
05	6.31	19.26	05	7.02	18.36	05	6.36	16.53	05	7.10	16.34	05	7.26	16.48	05	7.08	17.23
06	6.32	19.25	06	7.03	18.35	06	6.38	16.52	06	7.11	16.33	06	7.26	16.49	06	7.06	17.24
07	6.33	19.23	07	7.04	18.33	07	6.39	16.50	07	7.12	16.33	07	7.26	16.50	07	7.05	17.26
08	6.34	19.22	08	7.05	18.31	08	6.40	16.49	08	7.13	16.33	08	7.26	16.51	08	7.04	17.27
09	6.35	19.20	09	7.06	18.30	09	6.41	16.48	09	7.14	16.33	09	7.25	16.52	09	7.03	17.28
10	6.36	19.18	10	7.07	18.28	10	6.42	16.47	10	7.15	16.33	10	7.25	16.53	10	7.02	17.29
11	6.37	19.17	11	7.08	18.27	11	6.44	16.46	11	7.15	16.34	11	7.25	16.54			
12	6.38	19.15	12	7.09	18.25	12	6.45	16.46	12	7.16	16.34	12	7.25	16.55			
13	6.39	19.13	13	7.10	18.24	13	6.46	16.45	13	7.17	16.34	13	7.24	16.56			
14	6.40	19.11	14	7.11	18.22	14	6.47	16.44	14	7.18	16.34	14	7.24	16.57			
15	6.41	19.10	15	7.12	18.21	15	6.48	16.43	15	7.19	16.34	15	7.24	16.58			
16	6.42	19.08	16	7.13	18.19	16	6.49	16.42	16	7.19	16.35	16	7.23	16.59			
17	6.43	19.06	17	7.14	18.18	17	6.51	16.41	17	7.20	16.35	17	7.23	17.00			
18	6.44	19.05	18	7.16	18.16	18	6.52	16.41	18	7.20	16.35	18	7.22	17.01			
19	6.45	19.03	19	7.17	18.15	19	6.53	16.40	19	7.21	16.36	19	7.22	17.03			
20	6.46	19.01	20	7.18	18.13	20	6.54	16.39	20	7.22	16.36	20	7.21	17.04			
21	6.47	19.00	21	7.19	18.12	21	6.55	16.39	21	7.22	16.37	21	7.20	17.05			
22	6.48	18.58	22	7.20	18.10	22	6.56	16.38	22	7.23	16.37	22	7.20	17.06			
23	6.49	18.56	23	7.21	18.09	23	6.58	16.37	23	7.23	16.38	23	7.19	17.07			
24	6.50	18.53	24	7.22	18.08	24	6.59	16.37	24	7.24	16.38	24	7.18	17.08			
25	6.51	18.53	25	7.23	18.06	25	7.00	16.36	25	7.24	16.39	25	7.18	17.10			
26	6.52	18.51	26	7.25	18.05	26	7.01	16.36	26	7.24	16.40	26	7.17	17.11			
27	6.53	18.50	27	6.26	17.04	27	7.02	16.36	27	7.25	16.40	27	7.16	17.12			
28	6.54	18.48	28	6.27	17.02	28	7.03	16.35	28	7.25	16.41	28	7.15	17.13			
29	6.55	18.46	29	6.28	17.01	29	7.04	16.35	29	7.25	16.42	29	7.14	17.15			
30	6.56	18.45	30	6.29	17.00	30	7.05	16.34	30	7.25	16.43	30	7.14	17.16			
			31	6.30	16.58				31	7.26	16.43	31	7.13	17.17			